



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione  
rapporti assicurativi

**Classificazione**
**Processo:** aziende

**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative

**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi 2022

**Sottofascicolo:** autoliquidazione

**Sottofascicolo:** servizi telematici

**Minisito:** si

**Internet:** si

## Alle strutture territoriali

**Oggetto:** Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.

Con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, a cui si fa integrale rinvio, sono state fornite le indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche stabilita dall'articolo 1, commi 923 e 924, della legge 234/2021<sup>1</sup>, dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 17/2022 convertito nella legge 34/2022<sup>2</sup> e dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 923 e 924: "923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: (...) b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; (...) 924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

<sup>2</sup> Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, articolo 7, commi 3 bis e 3 ter: "3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

<sup>3</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, articolo 39, comma 1-bis: "Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come

Per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022<sup>4</sup> e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle *Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi*<sup>5</sup>, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi *Alpi online*<sup>6</sup> e *Riduzione per prevenzione*<sup>7</sup>.

Dal 1° ottobre 2022 i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

Si coglie l'occasione per ricordare che coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento":

- **999256** per il versamento in un'unica soluzione entro il **16 dicembre 2022**.

Il Direttore centrale  
Dott. Agatino Cariola

---

*prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

<sup>4</sup> Articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

<sup>5</sup> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019.

<sup>6</sup> [www.inail.it](http://www.inail.it) > Servizi online > Autoliquidazione > Alpi online

<sup>7</sup> [www.inail.it](http://www.inail.it) > Servizi online > Denunce > Riduzione per prevenzione